



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà**

Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro

Prot. n. **A006RT/282666/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **2.11.2009**

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito su **campo di applicazione del titolo IV del DLgs 81/2008**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Giovanni Casale
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta il 2.07.2009, si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Domanda: campo di applicazione del titolo IV del DLgs 81/2008

Nella pratica delle realizzazioni edilizie o di impianti in cui risulti applicabile il Titolo IV del D.Lgs 81/08 è possibile che l'appalto sia così realizzato: Committente – impresa affidataria (General Contractor) – Subappaltatori. In questo caso l'impresa affidataria realizza solo opere di natura intellettuale o finanziaria coordinando tecnicamente i lavori che vengono effettuati dai soli subappaltatori della stessa. Si pone quindi il problema del rispetto da parte della ditta affidataria dei requisiti tecnico professionali previsti dall'Allegato XVII in quanto solo alcuni possono essere effettivamente posseduti mentre altri sono posseduti dal subappaltatore. Ad esempio la ditta Affidataria avrà il nominativo del RSPP del RLS ma non del Medico Competente perché non necessaria in relazione alla valutazione del rischio la sorveglianza sanitaria, oppure, non avendo lavoratori che realizzano manufatti in cantiere, non possederà l'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria.

L'interpretazione data dal sottoscritto è che la ditta affidataria dimostrerà i requisiti professionali effettivamente posseduti in relazione alle attività svolte e fornirà i requisiti tecnico professionali delle imprese subappaltatrici che svolgono direttamente l'opera edile.

Dato che alcuni ispettori ASL interpretano tale situazione come un appalto verso una ditta affidataria che non ha i requisiti tecnico professionali per compiere i lavori si richiede Vs. parere in merito.

Risposta

Il quesito risulta superato a seguito delle modifiche apportate dal DLgs 106/2009 all'all. XVII relativo all'idoneità tecnico professionale.

MM \ fv

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi